



DETERMINAZIONE N.

2124

del

14 OTT. 2014

Atti n. 25612/P all. SA/mb

MANTENIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME) DEL COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D – MONICA GRAZIELLA MANDOTTI. PRECISAZIONI.

Il Direttore Generale,

PREMESSO che con nota 13.8.2014 la dipendente Monica Graziella MANDOTTI – con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere - cat. D – ha chiesto la modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale al 75% con tipologia verticale su tre giornate lavorative a quello al 75% con tipologia orizzontale su cinque giornate lavorative con decorrenza dall'1.10.2014 e fino al 30.9.2016;

RILEVATO che in merito alla suddetta istanza il Dirigente S/TRA ha espresso il proprio parere favorevole con le seguenti precisazioni:

la prestazione giornaliera ed oraria, nel rispetto del debito orario dovuto dalla dipendente, seguirà la turnistica del servizio di assegnazione e verrà comunicata alla dipendente dal coordinatore entro il giorno 20 del mese precedente;

il contratto a tempo parziale avrà durata di due anni a far tempo dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2016; l'interessata ha sottoscritto per accettazione le suddette condizioni;

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta;

Con i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DETERMINA

di disporre la modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale al 75% con tipologia verticale su tre giornate lavorative a quello al 75% con tipologia orizzontale su cinque giornate lavorative nei confronti del Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – cat. D – Monica Graziella MANDOTTI a far tempo dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2016 a' sensi delle vigenti disposizioni ed alle seguenti condizioni:

- Orario di lavoro settimanale: pari a 27 ore, da articolarsi su cinque giorni lavorativi settimanali.

La prestazione giornaliera ed oraria, nel rispetto del debito orario dovuto dalla dipendente, seguirà la turnistica del servizio di assegnazione e verrà comunicata alla dipendente dal coordinatore entro il giorno 20 del mese precedente.

Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario se non nei limiti previsti dall'art. 35 del c.c.n.l. integrativo 20.9.2001;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N.

2124

del

14 OTT. 2014

Atti n. 25612/P all.

SAmb

- Ferie: pari a quelle dei lavoratori a tempo pieno (art. 35, comma 11, C.C.N.L. integrativo 20.9.2001- comparto sanità);
- Trattamento economico (anche accessorio): pari al 75% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, come stabilito dall'art. 35 del C.C.N.L. integrativo 20.9.2001;
- Trattenute previdenziali ed assistenziali: proporzionali al trattamento economico in godimento secondo le disposizioni dettate dalla Legge 29.12.1988 n. 554, art. 8;
- Per quanto non disciplinato dai C.C.N.L. 7.4.1999 e 20.9.2001 si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al D.lgs N. 61/2000.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi MACCHI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna PAVAN)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Osvaldo BASILICO)

REGISTRATA NEL LIBRO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 14 OTT 2014 AL N. 2124

Procedimento presso U.O. Risorse Umane

Responsabile del procedimento: Dott. Salvatore AGNELLO

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia